



Il Ministro dell'Università e della Ricerca

VISTO il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, e, in particolare, l'art. 1 che istituisce il Ministero dell'istruzione e il Ministero dell'università e della ricerca, con conseguente soppressione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come da ultimo modificato dal predetto d.l. n. 1 del 2020, e in particolare gli artt. 2, co. 1, n. 12), 51-bis, 51-ter e 51-quater, concernenti l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca, *“al quale sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di istruzione universitaria, di ricerca scientifica, tecnologica e artistica e di alta formazione artistica musicale e coreutica”*, nonché la determinazione delle aree funzionali e l'ordinamento del Ministero;

VISTA la legge 9 maggio 1989, n. 168 recante *“Istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica”*;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 21.10.2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale del 25.10.2022, n. 250, recante *“Nomina dei Ministri”*, con il quale la Sen. Anna Maria Bernini è nominata Ministro dell'università e della ricerca;

VISTO l'art. 5, co. 1, lett. b), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, che istituisce per le istituzioni universitarie statali il *“fondo per l'edilizia universitaria e per le grandi attrezzature”* (cap. 7266);

VISTO l'art. 12-bis del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, il quale prevede che tra i fondi di incentivazione cui può concorrere l'Università di Trento non è compreso *“il fondo per l'edilizia universitaria e per le grandi attrezzature”*;

VISTO il d.m. 27 gennaio 2022, pubblicato su GU n. 65 del 18-3-2022, relativo alla istituzione della Scuola superiore meridionale quale istituto di istruzione universitaria di alta formazione dottorale ad ordinamento speciale, il quale prevede all'art. 1, comma 5, che *“alla Scuola sono annualmente assegnate e trasferite, a valere sul fondo per il finanziamento ordinario delle Università statali, le risorse di cui all'art. 1, comma 297, lettera d), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, nonché gli ulteriori finanziamenti aventi vincolo di destinazione. A seguito dell'accreditamento della Scuola, la stessa potrà concorrere in condizioni di parità con le altre scuole superiori ad ordinamento speciale al fondo per l'edilizia e delle grandi attrezzature scientifiche, nonché alle altre quote del fondo per il finanziamento ordinario, ad eccezione della quota base”*;

CONSIDERATO pertanto che nelle more dell'accreditamento della Scuola superiore meridionale la stessa non può accedere alle risorse del fondo per l'edilizia e delle grandi attrezzature scientifiche;

VISTO il decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, e in particolare l'articolo 12 (Costo standard per studente), commi 6 e 7, in cui si prevede la determinazione *“con decreto del Ministro (...) dell'università e della ricerca (...) del modello di calcolo del costo standard per studente in corso”*;

VISTO il decreto ministeriale del 4 agosto 2021, n. 1015, con cui è stato adottato, da ultimo, il modello di calcolo del costo standard per studente in corso;



Il Ministro dell'Università e della Ricerca

VISTA la legge 30 dicembre 2023, n. 213 *“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026”*;

VISTO il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 29 dicembre 2023 recante la *“Ripartizione in capitoli delle unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e per il triennio 2024-2026”*;

VISTO lo stanziamento sul capitolo 7266, pg. 1, dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'università e della ricerca, per l'esercizio finanziario 2024 dell'importo pari complessivamente ad euro 75.000.000;

CONSIDERATO che dall'8 aprile 2021 è in vigore la normativa attuativa della riforma del Codice Unico di Progetto (CUP), disposta con l'art. 41 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 *“Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale”*, che ha modificato la legge istitutiva del Codice Unico di Progetto (legge 16 gennaio 2003, n. 3, art. 11), integrandone l'articolo 11 con i commi da 2-bis a 2-sexies; in particolare, il comma 2-bis dispone la nullità per *“Gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico ... in assenza dei corrispondenti codici [Codici Unici di Progetto, CUP] di cui al comma 1, che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso”*;

VISTA la Convenzione in data 01 agosto 2023 per l'affidamento al CINECA dei servizi informatici da svolgere in favore, fra l'altro, del Ministero dell'università e della ricerca, secondo quanto previsto dall'art. 192 del codice dei contratti pubblici di cui al d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

CONSIDERATA la necessità di definire criteri di riparto delle risorse disponibili sul capitolo 7266, pg. 1, relative all'anno 2024, che consentano di mettere a disposizione degli Atenei statali in tempi celeri ulteriori risorse destinate alla realizzazione di programmi aventi ad oggetto l'acquisizione di grandi attrezzature scientifiche e laboratoriali con riferimento, in particolare, all'area medico sanitaria;

VISTA la nota della Conferenza dei Rettori delle Università Italiane (CRUI) del 14 aprile 2023 nella quale è stata rappresentata l'esigenza di un contributo straordinario per gli Atenei che hanno i corsi di Laurea in Medicina e Chirurgia;

ACQUISITO in data 30 maggio 2024 il parere della Conferenza dei Rettori delle Università Italiane (CRUI) espresso nella seduta del 23 maggio 2024;

DECRETA

Art. 1

1. Le risorse del Fondo per l'edilizia universitaria e le grandi attrezzature (cap. 7266, pg. 1), per l'importo annuo pari a € 75.000.000 relativo all'anno 2024, sono destinate al cofinanziamento di programmi di intervento degli Atenei statali finalizzati all'acquisizione di attrezzature scientifiche e ad allestimenti laboratoriali, all'efficientamento energetico, all'adeguamento alle



Il Ministro dell'Università e della Ricerca

norme sulla sicurezza del patrimonio edilizio, con riferimento a immobili di proprietà pubblica destinati alle funzioni istituzionali di didattica e di ricerca degli Atenei.

2. L'importo complessivo di cui al comma 1 è ripartito tra le Istituzioni universitarie statali, al netto degli eventuali recuperi da disporre su precedenti assegnazioni, nel seguente modo:
 - i. ad ogni Istituzione è attribuita una quota fissa pari a € 350.000;
 - ii. l'importo di € 25.000.000 è attribuito alle Istituzioni, in proporzione al numero degli studenti iscritti in corso ai corsi di laurea e di laurea magistrale nell'area medico sanitaria, secondo i raggruppamenti utilizzati per il calcolo del costo standard ai sensi dell'art. 12 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123;
 - iii. il restante importo è attribuito a ciascuna Istituzione in proporzione al numero degli studenti iscritti in corso ai corsi di laurea e di laurea magistrale nell'area umanistico-sociale e scientifico-tecnologica, secondo i medesimi raggruppamenti utilizzati per il calcolo del costo standard.
3. Le Università provvederanno a comunicare alla competente Direzione generale del Ministero, con modalità telematiche e nel termine di 30 giorni dalla comunicazione della registrazione del presente decreto da parte della Corte dei conti, i programmi di intervento cui intendono destinare le risorse in coerenza con le finalità di cui al comma 1, corredati dal relativo CUP. In assenza di tale comunicazione nei termini sopraindicati, le risorse non saranno assegnate alle Istituzioni interessate e saranno ripartite proporzionalmente tra le restanti Istituzioni secondo il criterio di cui al comma 2, lett. iii), ed entro il limite dei costi dei programmi d'intervento comunicati dalle stesse.
4. Le risorse cui ai commi 2 e 3 saranno erogate per il 50% successivamente alla presentazione del programma d'intervento nei termini di cui al comma 3 e alle conseguenti verifiche di coerenza con le finalità di cui al comma 1 da parte della competente Direzione generale; il restante 50% verrà erogato previo monitoraggio dello stato di realizzazione del programma, da attuare entro novembre 2025. Le risorse eventualmente non utilizzate saranno riassegnate alle restanti Istituzioni per le finalità del presente decreto, proporzionalmente all'entità degli interventi realizzati.

Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità e al competente Ufficio Centrale di Bilancio per il controllo preventivo di regolarità contabile.

IL MINISTRO
Sen. Anna Maria Bernini